

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 giugno 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Giampietro Dr. Vito, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) **RICORSO DELL’A.S.D. BICCARI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA AL CALCIATORE LUIGI MONTUORI FINO AL 30.04.2009;**
 - **SQUALIFICA AL CALCIATORE NICOLA GUERRIERI FINO AL 31.12.2008;**
 - **SQUALIFICA AL CALCIATORE MICHELE ROBERTI FINO AL 30.09.2008**
- SEGUITO GARA BICCARI/GIOVENTÙ CALCIO BOVINO DEL 13.04.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 58 del 08.05.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Biccari di Biccari (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) **RICORSO DELL’U.S. RIVANAZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEBELLO/RIVANAZZANESE DEL 27.04.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 15.05.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Rivanazzanese di Rivanazzano (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) **A.S.D. LIBERATORE BULZARIELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERATORE BULZARIELLO / GROTTA SOCCER DELL’11.4.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 100 del 9.5.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Liberatore Bulzariello di Melito Irpino (Avellino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) **A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GOMEZ VAZ MILTON FINO AL 24.6.2008 SEGUITO GARA C.L. TERNI/ASD AUGUSTA FC DEL 25.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 733 del 28.5.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall' A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 3 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete